



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

UFFICIO VIII

All'Ufficio Legislativo Economia
Sede

All'Ufficio Legislativo Finanze
Sede

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo

Sede

Prot. Nr.

Rif. Prot. Entrata Nr 202594/2020

Allegati:

Risposta a Nota del:

OGGETTO: Disegno di legge recante: "Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare." AS 1152 - Emendamento 1.100 della relatrice. Relazione Tecnica

Si fa riferimento all'emendamento in oggetto, corredato della relazione tecnica, volto a sostituire integralmente l'unico articolo della legge di delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare, recante i principi e i criteri direttivi che vincolano il legislatore delegato.

Al riguardo, preso atto che le modifiche adottate tengono conto di quanto richiesto con nota del 4 agosto 2020, n. 141545, si restituisce l'emendamento bollinato e la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Senato Legislatura 18^a - 4^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 64 del 07/07/2020

IN SEDE REFERENTE

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1152

Art. 1

1.100

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni in materia di ordinamento militare, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportandovi le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni;
- b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice dell'ordinamento militare;
- c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- d) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità delle disposizioni in materia di ordinamento militare;
- e) effettuare una ricognizione, coordinamento e, ove possibile, codificazione delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento militare ma non ricomprese nel codice;
- f) semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi relativi alla valutazione del personale, valorizzando i criteri meritocratici in modo da assicurare la trasparenza e la rapidità nel conferimento delle promozioni, nonché semplificare e razionalizzare l'organizzazione, le modalità ~~e la durata~~ delle attività formative, in un'ottica di contenimento e ottimizzazione della spesa e di salvaguardia delle professionalità del personale militare e civile della Difesa;
- g) ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare, pur nella considerazione dei profili di specificità della Forza armata di appartenenza;
- h) effettuare una ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice dell'ordinamento militare aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa e



conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

i) razionalizzare la disciplina del rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, rendendo l'azione disciplinare facoltativa anche in pendenza del procedimento penale e semplificando le singole fasi dei procedimenti disciplinari, avuto riguardo ai profili di specificità della condizione e del servizio militare.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice dell'ordinamento militare, in applicazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 3, dello stesso codice, si provvede altresì alla revisione complessiva del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, prevedendo anche l'adozione di decreti ministeriali per la definizione di aspetti meramente tecnici e procedurali già contenuti nel predetto testo unico.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



RELAZIONE TECNICA

L'emendamento del relatore 1.100, che per comodità di formulazione sostituisce l'articolo unico del disegno di legge governativo di cui all'A.S. 1152, recante "*Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare*", in realtà conferma l'impianto testuale complessivo e le finalità di **sola semplificazione normativa** dei testi unici codificati dell'ordinamento militare [sia di rango primario che regolamentare]. Infatti introduce solo alcune talvolta minimali modifiche mirate da un canto a meglio **definire alcuni principi e criteri direttivi** e per **chiarire i limiti del potere del legislatore delegato** e, dall'altro, nel rispetto ed in attuazione del parere che la stessa Commissione aveva formulato sull'Atto Governo n. 118 [oggi decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante *Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132*], **ad introdurre due nuovi criteri direttivi** rispettivamente in materia di **semplificazione della nomenclature dei gradi** e di ridefinizione del **rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare** per il personale militare, tenendo conto delle sue peculiarità specifiche.

Nel dettaglio, le modifiche e le integrazioni, rispetto al testo originario, concernono:

- a) **riduzione** da **24 a 18** mesi del termine per l'**esercizio della delega** [restano, invece, i **due anni** per i correttivi (Co. 4)];
- b) **rimodulazione** della lettera *e*) del comma 1, mediante l'espunzione della parte iniziale concernente il "*mantenere nel codice dell'ordinamento militare delle sole disposizioni recanti le norme generali regolatrici delle materie in esso disciplinate nonché quelle che regolano materie coperte da riserva di legge*". Tale rimodulazione è volta a meglio perimetrare i confini del potere di delegificazione conferito al legislatore delegato in coerenza con quanto previsto nella successiva lettera *h*);
- c) **sostituzione** delle lettere *f*) e *g*), con formulazioni migliorative sotto il profilo della maggiore definizione dei criteri di delega da esse recate. Al riguardo, in particolare, si chiarisce che:
 - **la lettera *f*)** accorpa le lettere *f*) e *g*) del testo originario e meglio definisce i principi e i criteri direttivi ivi contenuti, **limitando il potenziale tasso di innovatività della normativa delegata** invece consentito dalle sostituite formulazioni. **Più in particolare, proprio con riferimento alla lettera *f*) riformulata, è stata accolta la richiesta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di espungere dalla formulazione il riferimento alla durata delle attività formative. Ciò, nel presupposto, che la loro eventuale rimodulazione in riduzione, impattando sui successivi percorsi di carriera, potrebbe essere suscettibile di generare maggiori oneri connessi all'anticipata immissione in servizio;**
 - **introduzione della nuova lettera *g*)**, in recepimento delle indicazioni che la stessa Commissione aveva formulato in occasione del citato parere sul correttivo al riordino, in materia di revisione in senso semplificatorio della nomenclatura dei gradi;
- d) **precisazione** alla lettera *h*) che le attività delegificatorie potranno riguardare solamente **singole** disposizioni del Codice [e non intere materie ivi disciplinate] peraltro aventi natura **esclusivamente** attuativa o esecutiva;
- e) **introduzione della lettera *i*)**, volta anch'essa a recepire le indicazioni delle Commissioni parlamentari di prevedere un preciso criterio di delega sulla disciplina dei rapporti fra procedimenti penali e disciplinari, tenuto presente che in occasione dell'approvazione dell'atto Governo 118, il pacchetto delle disposizioni a ciò relative dovette essere espunto a causa di criticità sollevate dal



Consiglio di Stato, che non furono allora superabili per gli stretti tempi a disposizione imposti dalla imminente scadenza della delega.

Tutte le restanti disposizioni recate dall'emendamento di cui trattasi sono state fedelmente riprodotte traendole dal disegno di legge delega originario e, dunque, sono identiche a quelle rispetto alle quali è già stata accertato lo scrupoloso rispetto della clausola di invarianza della spesa, peraltro riprodotta in modo espresso al comma 5 dell'articolo unico.

Resta dunque, in questa sede, da verificare il rispetto della "clausola di invarianza" con riguardo alle sopra rappresentate modifiche apportate al testo originario dall'emendamento di cui trattasi.

Al riguardo appare di palmare evidenza che le modifiche sopra rappresentate alle lettere *a)*, *b)*, *c)* [limitatamente all'accorpamento delle originarie lettere *f)* e *g)*] e alla lettera *d)*, **non sono suscettibili di generare alcun onere**, trattandosi nel primo caso [lettera *a)*] della mera riduzione del termine di esercizio della delega e, negli altri, di puntualizzazioni volte solo a meglio indirizzare e delimitare il potere concesso dal Parlamento al legislatore delegato in sede di esercizio della delega. Rispetto alla lettera *f)* riformulata si ribadisce l'accoglimento della osservazione concernente la necessità di espungere il riferimento alla durata delle attività formative.

Anche la rinnovata lettera *g)* dell'articolo 1 non appare suscettibile di recare alcun onere aggiuntivo, dal momento che contiene l'indicazione al legislatore delegato di **razionalizzare, semplificare e omogeneizzare la nomenclatura dei gradi del personale militare**.

Anche la nuova lettera *i)* non è suscettibile, in nessun caso, di recare nuovi oneri a carico della finanza pubblica poiché è volta soltanto a rimodulare e razionalizzare la normativa vigente in materia di rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare per il personale militare, rendendo l'azione disciplinare **facoltativa** anche in pendenza del procedimento penale e semplificando le singole fasi dei discendenti procedimenti disciplinari, tenendo conto dei profili di specificità della condizione e del servizio militare.

In via più generale la completa assenza di oneri è direttamente riconducibile, da un canto, alla natura di "*delega pura*" del provvedimento in esame, nel senso che essa non prevede alcuna disposizione immediatamente vigente nell'ordinamento con la sua approvazione, di modo che effetti finanziari di qualsiasi segno connessi alla sua entrata in vigore non sono nemmeno logicamente ipotizzabili, dall'altro, alla circostanza che l'oggetto delle disposizioni delegate è la semplificazione, la razionalizzazione e il riassetto normativo, con conseguente tasso di innovatività della disciplina nelle materie di cui si compone l'ordinamento militare, rispetto alla legislazione vigente, tendente allo zero. Ciò, più in particolare, se si considerano i limitati margini di intervento innovativo esclusivamente tecnici di modifica del portato normativo vigente, circoscrivibili al solo coordinamento formale e sostanziale, strumentali, cioè, soltanto a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, nonché all'adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 197, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Segretario Generale dello Stato



